

2.01 Contributi



Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG

Stato al 1° gennaio 2018



In breve

Sono tenute a pagare i contributi sul proprio salario all'AVS, all'AI e alle IPG le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e, a certe condizioni, anche le persone che lavorano all'estero per conto di datori di lavoro con sede in Svizzera.

Questo opuscolo informativo informa i datori di lavoro sui contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG.

Obbligo contributivo

1 Quando ha inizio l'obbligo contributivo?

Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa devono pagare contributi dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni.

Esempio: una persona esercitante un'attività lucrativa che compie 17 anni il 15 agosto 2018 è tenuta a versare contributi a partire dal 1° gennaio 2019.

Anno di nascita	Anno civile			
	2018	2019	2020	2021
2000	assoggettato	assoggettato	assoggettato	assoggettato
2001	esente	assoggettato	assoggettato	assoggettato
2002	esente	esente	assoggettato	assoggettato
2003	esente	esente	esente	assoggettato

Chi lavora nell'azienda familiare, fino al 31 dicembre dell'anno civile successivo a quello in cui compie 20 anni versa contributi solo sul salario in contanti. Da quella data in poi paga contributi anche sul salario in natura (p. es. vitto e alloggio).

I membri della famiglia che continuano a lavorare oltre l'età ordinaria di pensionamento AVS (64 anni per le donne e 65 per gli uomini) pagano ancora i contributi solo sul salario in contanti, fatta deduzione dell'importo della franchigia (v. N. 14 segg.).

Gli apprendisti devono pagare contributi sia sul salario in contanti che su quello in natura dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni.

2 Quando termina l'obbligo contributivo?

L'obbligo contributivo termina quando si smette di esercitare un'attività lucrativa.

Chi smette di esercitare un'attività lucrativa prima dell'età ordinaria di pensionamento, è soggetto all'obbligo contributivo in quanto persona senza attività lucrativa (v. opuscolo informativo 2.03 – *Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG*).

Chi continua a lavorare oltre l'età ordinaria di pensionamento, rimane soggetto all'obbligo contributivo, ma beneficia di una franchigia (v. N. 14 segg.).

L'età ordinaria di pensionamento degli uomini è di 65 anni, quella delle donne di 64.

3 A quanto ammontano i tassi contributivi?

Tassi contributivi	
AVS	8,40 %
AI	1,40 %
APG	0,45 %
Totale	10,25 %

I datori di lavoro deducono la metà del contributo (5,125 %) dalla paga dei salariati e la versano alla cassa di compensazione unitamente alla propria quota (anch'essa del 5,125 %). A questo 10,25 % va aggiunto il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (v. opuscolo informativo 2.08 – *Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione*).

Le casse di compensazione riscuotono inoltre un contributo per le spese di amministrazione, che va a carico dei datori di lavoro.

I salariati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo contributivo (per es. ambasciate) di regola pagano i loro contributi da soli in base al tasso usuale per i datori di lavoro e i salariati.

Riscossione dei contributi dei datori di lavoro

4 Come vengono fissati i contributi nella procedura ordinaria?

Le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto: questi ultimi sono contributi provvisori basati sulla somma stimata dei salari. È importante che i datori di lavoro trasmettano alla loro cassa di compensazione tutti i documenti necessari alla determinazione dei contributi d'acconto. In caso di variazione rilevante dei salari occorre informarne immediatamente la cassa di compensazione.

I contributi definitivi sono fissati in seguito sulla base del conteggio del datore di lavoro. Questo conteggio deve pervenire alla cassa di compensazione al più tardi entro il 30 gennaio seguente la fine del periodo contributivo annuale. Chi non rispetta questo termine, dovrà pagare interessi di mora su un'eventuale differenza. Molte casse di compensazione possono anche ricevere il conteggio per via elettronica (procedura unitaria per la notifica dei salari PUNS, www.swissdec.ch).

La cassa di compensazione calcola la differenza tra i contributi d'acconto pagati e i contributi definitivi:

- se gli acconti versati sono superiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione rimborsa la differenza;
- se gli acconti versati sono inferiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione fattura la differenza.

A certe condizioni, la cassa di compensazione può autorizzare sin dall'inizio i datori di lavoro a pagare i contributi effettivamente dovuti e non quelli provvisori. Questo è possibile unicamente quando il pagamento puntuale dei contributi è garantito.

5 Quando devono essere pagati i contributi da parte dei datori di lavoro?

I contributi devono essere pagati trimestralmente quando la somma annuale dei salari non supera i 200 000 franchi e mensilmente quando è superiore a questo importo. L'ultimo termine di pagamento è il 10° giorno seguente la fine del trimestre, rispettivamente la fine del mese.

Esempio:

i contributi del 1° trimestre devono essere pagati al più tardi entro il 10 aprile. Se i contributi d'acconto pagati sono inferiori ai contributi definitivi, i datori di lavoro ricevono una fattura pagabile entro 30 giorni. Il termine

non corrisponde ad un mese, bensì a 30 giorni e non può essere prolungato, a meno che l'ultimo giorno non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo. In questo caso è prolungato fino al seguente giorno lavorativo. Il termine di 30 giorni non decorre dalla data di ricezione, ma dal giorno seguente la data di emissione della fattura da parte della cassa di compensazione. Quest'ultima indica sulla fattura la data entro la quale l'importo deve essere accreditato sul suo conto.

Una fattura è considerata pagata quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione e non quando è stato impartito l'ordine di pagamento. Sui contributi che non sono stati versati entro il termine prescritto viene calcolato un interesse di mora annuo del 5 %, che va a carico dei datori di lavoro.

6 Come vengono fissati i contributi nella procedura semplificata?

La procedura semplificata rientra nel quadro della legge federale contro il lavoro in nero (LLN). Il datore di lavoro può avvalersi facoltativamente di questa procedura, che semplifica il conteggio dei contributi sociali (AVS/AI/IPG/AD/assegni familiari) e dell'imposta alla fonte. La procedura è pensata in primo luogo per i rapporti di lavoro di breve durata o di poca entità, come per esempio quelli esistenti di regola nelle economie domestiche private.

Vanno adempiute le seguenti condizioni:

- il salario per dipendente non supera i 21 150 franchi l'anno;
- la massa salariale dell'azienda non supera i 56 400 franchi l'anno (cioè il doppio della rendita massima AVS annua);
- la procedura di conteggio semplificata deve essere applicata ai salari di tutto il salariati.

Questa procedura non è però applicabile:

- alle società di capitali (SA, Sagl ecc.) e alle società cooperative;
- ai familiari e ai figli del datore di lavoro occupati nell'azienda.

La richiesta è presentata alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro ha pertanto un unico interlocutore per tutti i settori interessati dalla procedura semplificata. Il conteggio e la riscossione dei contributi sociali e dell'imposta alla fonte sono effettuati solo una volta all'anno (v. opuscolo informativo 2.07 – *Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro*).

Interessi

7 Quando viene richiesto il pagamento di interessi di mora ai datori di lavoro?

Un interesse di mora viene riscosso in caso di conteggio o pagamento tardivo dei contributi, a prescindere dal fatto che si tratti di una colpa o di un'intimazione.

Concerne	Conteggio pagamento	Concerne
Contributi d'acconto o contributi effettivi	30° giorno dopo la fine del mese risp. del trimestre	1° giorno seguente la fine del mese risp. del trimestre
Conteggio	30 gennaio seguente la fine dell'anno contributivo	1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo
Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi	30° giorno dopo la fatturazione	1° giorno dopo la fatturazione
Contributi arretrati degli anni precedenti		1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo in questione

8 Quando sono versati interessi compensativi ai datori di lavoro?

Generalmente gli interessi compensativi sono versati unicamente per contributi pagati ma non dovuti che devono essere rimborsati o compensati dalla cassa di compensazione. Gli interessi decorrono dal 1° gennaio seguente la fine dell'anno civile in cui sono stati pagati i contributi non dovuti sino alla data del rimborso completo.

La cassa di compensazione competente versa interessi compensativi se i contributi d'acconto pagati sono superiori ai contributi definitivi e la differenza non è stata rimborsata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del conteggio. Gli interessi decorrono dal momento in cui il conteggio completo è pervenuto alla cassa.

9 Come avviene il calcolo degli interessi?

Gli interessi sono calcolati per un giorno (un mese corrisponde a 30 giorni, un anno a 360 giorni). Il tasso unico d'interesse è del 5 %.

Esempio:

Il conteggio per l'anno 2017 è pervenuto alla cassa di compensazione entro il termine stabilito, vale a dire entro il 30 gennaio 2018, mentre la differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi è stata accreditata sul conto della cassa di compensazione il 29 marzo anziché il 26 marzo.

- Contributi d'acconto pagati: 40 000 franchi
- Contributi definitivi: 100 000 franchi
- Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi: 60 000 franchi
- Data di fatturazione da parte della cassa di compensazione: 23 febbraio 2018
- Data di ricezione da parte del datore di lavoro: 26 febbraio 2018
- Data di ricezione del pagamento alla cassa di compensazione: 29 marzo 2018
- Periodo di calcolo degli interessi di mora dal 24 febbraio al 29 marzo (36 giorni):
 $60\,000 \text{ franchi} \times (36 \text{ giorni} / 360 \text{ giorni}) \times 5 \% = 300 \text{ franchi}$

Salario determinante

10 Quale tipo di retribuzioni comprende il salario determinante?

Il salario sul quale devono essere versati i contributi è chiamato salario determinante e comprende tutte le retribuzioni, versate in Svizzera o all'estero, che i salariati ricevono per il lavoro svolto, in modo particolare:

- a) i salari orari, giornalieri, settimanali, mensili ecc. come pure i salari a fattura (a cottimo) e a premi, compresi i premi e le indennità per le ore di lavoro supplementari, per il lavoro notturno e per le supplenze;
- b) le indennità di residenza e di rincarò;
- c) le gratifiche, i regali per anzianità di servizio, i premi di fedeltà e di produzione, i premi per proposte di miglioramento e indennità analoghe;
- d) i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e per la valutazione si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta;

- e) i benefici, fino a un importo corrispondente a un salario usuale del ramo, dei dipendenti contemporaneamente titolari di diritti di partecipazione che, per il lavoro svolto, non percepiscono alcun salario o ne percepiscono uno sproporzionatamente basso e che, nel contempo, ricevono un dividendo manifestamente eccessivo;
- f) i redditi di accomandanti derivanti da un rapporto di lavoro con la società in accomandita;
- g) le mance e le tasse di servizio qualora costituiscano un elemento importante del salario;
- h) le prestazioni in natura regolari come vitto e alloggio (v. N. 12), l'utilizzazione a fini privati di veicoli e alloggi di servizio ecc.;
- i) le provvigioni e le commissioni;
- j) le percentuali (tantièmes), le indennità fisse e i gettoni di presenza assegnati a membri dell'amministrazione e agli organi dirigenti;
- k) il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali;
- l) le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico;
- m) gli onorari di liberi docenti e di altri insegnanti retribuiti in modo analogo;
- n) la copertura salariale in caso di infortunio o malattia (ad eccezione delle prestazioni assicurative);
- o) la copertura salariale e le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità;
- p) i contributi dovuti dal salariato all'AVS, AI, IPG o AD pagati dai datori di lavoro come pure le imposte pagate dai datori di lavoro; è eccettuata l'assunzione dei contributi dovuti dal salariato su prestazioni in natura e salari globali;
- q) le indennità di vacanza o per i giorni festivi;
- r) le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro a condizione che non vengano escluse dal salario determinante (v. opuscolo informativo 2.05 – *Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro*);
- s) le indennità giornaliere dell'AD e le indennità per insolvenza;
- t) la perdita di salario durante il lavoro ridotto o la sospensione del lavoro a causa di intemperie ai sensi dell'AD (v. opuscolo informativo 2.11 – *Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto o per intemperie*);
- u) le indennità giornaliere dell'AI;
- v) le indennità giornaliere dell'assicurazione militare;
- w) le indennità del datore di lavoro per il normale viaggio del salariato dal luogo di domicilio al posto di lavoro e le spese usuali per i pasti dei salariati.

11 Quali retribuzioni non fanno parte del salario determinante?

- a) il soldo militare, le indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei corpi pubblici dei vigili del fuoco fino a un massimo di 5 000 franchi (la parte di salario eccedente questo importo è soggetta a contribuzione) e le indennità per i corsi per monitori di giovani tiratori;
- b) le prestazioni assicurative in caso d'infortunio, malattia o invalidità;
- c) le prestazioni dell'aiuto sociale e da organizzazioni d'assistenza (Pro Juventute, organizzazioni religiose, Pro Infirmis ecc.);
- d) le prestazioni regolamentari di istituti di previdenza professionale se il beneficiario al momento del caso previdenziale o dello scioglimento dell'istituto di previdenza può richiedere personalmente le prestazioni;
- e) gli assegni familiari (assegni per figli, formazione professionale, economia domestica, matrimonio e nascita) conformi all'uso locale o professionale;
- f) i contributi regolamentari del datore di lavoro a istituti di previdenza esenti da tasse;
- g) i contributi versati direttamente dal datore di lavoro all'assicurazione malattie e infortuni per i suoi salariati, purché versi i premi direttamente all'assicurazione e tutti i salariati siano trattati alla stessa maniera;
- h) i contributi del datore di lavoro alle casse di compensazione per assegni familiari, purché tutti i salariati siano trattati in modo uguale;
- i) lo stanziamento di aiuti in caso di decesso di parenti del salariato o ai suoi superstiti;
- j) le indennità di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali;
- k) i regali di fidanzamento e di nozze;
- l) i premi di riconoscimento per il superamento di esami professionali, fino a un massimo di 500 franchi;
- m) i regali del datore di lavoro in occasione di giubilei aziendali, al più presto 25 anni dopo la fondazione e in seguito ad intervalli di almeno 25 anni;
- n) le prestazioni del datore di lavoro alle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere o di cura, purché queste spese non siano già coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria e tutti i salariati siano trattati in modo uguale;
- o) i doni in natura il cui valore non eccede 500 franchi all'anno;

- p) le prestazioni per la formazione e il perfezionamento. Se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da un'attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario;
- q) Le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato, quando la copertura del fabbisogno vitale non è garantita.

12 Il reddito in natura è parte del salario determinante?

Il reddito in natura è parte integrante del salario, ma non è versato in denaro. Il reddito in natura delle persone occupate in un'azienda (compresi i membri della famiglia che collaborano con il titolare dell'azienda) o in un'economia domestica è valutato come segue:

Reddito in natura	al giorno		al mese	
Colazione	CHF	3.50	CHF	105.–
Pranzo	CHF	10.–	CHF	300.–
Cena	CHF	8.–	CHF	240.–
Alloggio	CHF	11.50	CHF	345.–
Vitto e alloggio	CHF	33.–	CHF	990.–

Se vitto e alloggio gratuiti sono concessi non solo al salariato, ma anche ai suoi familiari, si prendono in considerazione i seguenti supplementi:

- per ogni familiare adulto lo stesso importo del salariato;
- per ogni familiare minorenni la metà dell'importo del salariato.

Il reddito in natura di altra specie è valutato dalla cassa di compensazione di caso in caso.

13 Quali salari minimi vengono applicati per i membri della famiglia occupati nell'azienda agricola?

Per i membri della famiglia del titolare dell'azienda agricola che collaborano con lui vengono applicate le seguenti retribuzioni globali mensili (in denaro o in natura):

- 2 070 franchi per i familiari non coniugati;
- 3 060 franchi per i familiari coniugati (se entrambi i coniugi lavorano a tempo pieno in azienda, si applica l'importo di 2 070 franchi per ognuno di essi). Questo punto non concerne il coniuge del gestore stesso;
- 690 franchi per il mantenimento di ogni figlio minorenni.

Obbligo contributivo dei beneficiari di rendite AVS

14 I beneficiari di rendite AVS sono soggetti all'obbligo contributivo?

Le persone che pur avendo raggiunto l'età ordinaria di pensionamento esercitano ancora un'attività lucrativa continuano a versare i contributi all'AVS/AI/IPG, ma non all'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse beneficiano però di una franchigia.

15 A quanto ammonta la franchigia?

Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia che esercitano un'attività lucrativa viene applicata una franchigia di 1 400 franchi al mese o 16 800 franchi all'anno sulla quale non devono versare contributi. Questi ultimi vengono quindi percepiti sulla quota del reddito che eccede 1 400 franchi al mese o 16 800 franchi all'anno. Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia lavora contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, la franchigia è calcolata sul salario versato per ogni singolo rapporto di lavoro.

Esempio:

- Se una persona lavora per le ditte A e B, si applica il seguente conteggio:

	Ditta A	Ditta B
Salario mensile	CHF 1 600.–	CHF 1 500.–
Franchigia	- CHF 1 400.–	- CHF 1 400.–
Salario soggetto a contribuzione	CHF 200.–	CHF 100.–

- Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia esercita svariate funzioni distinte, retribuite da diversi reparti dello stesso datore di lavoro e conteggiate separatamente con la cassa di compensazione, la franchigia viene applicata a ogni retribuzione.
- Se il beneficiario di una rendita AVS è retribuito dal reparto produzione della sede centrale di un'azienda e contemporaneamente da una succursale della stessa azienda in qualità di custode, si applica la franchigia per entrambe le retribuzioni. A scelta del datore di lavoro può essere applicata la franchigia mensile o quella annuale.

16 A quanto ammonta la franchigia mensile?

Optando per la franchigia mensile, il datore di lavoro deduce dal salario mensile l'importo di 1 400 franchi. Se ad esempio il salario mensile di un dipendente che ha raggiunto l'età pensionabile è di 5 500 franchi, sono soggetti a contribuzione soltanto 4 100 franchi. Se il rapporto di lavoro inizia o termina durante un mese civile, la franchigia non è frazionata.

17 Franchigia mensile: esempio di calcolo

Se ad esempio un dipendente lascia la ditta C il 6 aprile ed entra nella ditta D il 23 aprile, si applica il seguente conteggio:

	Ditta C dal 1° al 6 aprile	Ditta D dal 23 al 30 aprile
Salario mensile per aprile	CHF 1 600.–	CHF 2 100.–
Franchigia	- CHF 1 400.–	- CHF 1 400.–
Salario soggetto a contribuzione	CHF 200.–	CHF 700.–

Se il salario è versato settimanalmente, ogni 15 giorni, ogni quattro settimane o secondo altre frazioni di mese, la franchigia può essere dedotta soltanto una volta al mese. Ad esempio, per la beneficiaria di una rendita di vecchiaia AVS che esercita un'attività lucrativa con retribuzione quindicinale, si applica il seguente conteggio:

venerdì 2 agosto	CHF	700.–
venerdì 16 agosto	CHF	700.–
venerdì 30 agosto	CHF	700.–
	CHF	2 100.–
Franchigia	- CHF	1 400.–
Salario soggetto a contribuzione	CHF	700.–

18 A quanto ammonta la franchigia annua?

Optando per la franchigia annua, il datore di lavoro deduce dal salario annuo l'importo di 16 800 franchi. Qualora la retribuzione non si riferisca o l'attività lucrativa non si estenda all'anno intero, ma superi un mese, la franchigia viene calcolata proporzionalmente alla frazione annua corrispondente, ossia 1 400 franchi per ogni mese civile intero o iniziato.

Esempio: se il beneficiario di una rendita di vecchiaia lavora dal 30 marzo al 6 giugno, si calcolano 4 mesi, poiché marzo e giugno valgono come mesi interi. La franchigia è dunque di $4 \times 1\,400$ franchi, ossia 5 600 franchi.

19 Franchigia annua: esempio di calcolo

Il beneficiario di una rendita di vecchiaia che esercita contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e una salariata ha diritto alla franchigia per ciascuna di queste attività.

Esempio: per un indipendente che raggiunge i 65 anni e continua a gestire la propria azienda – oltre ad essere membro del consiglio d'amministrazione di una società anonima – si applica il seguente conteggio:

	Utile netto annuo Reddito come dell'azienda	Reddito come membro del consiglio di amministrazione
Franchigia	CHF 30 500.– <u>- CHF 16 800.–</u>	CHF 18 000.– <u>- CHF 16 800.–</u>
Salario soggetto a contribuzione	CHF 13 700.–	CHF 1 200.–

Contributi sul salario di poco conto

20 I salari di poco conto sono soggetti a contribuzione?

Se il salario determinante non supera i 2 300 franchi per anno civile e per rapporto di lavoro, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell'assicurato.

Per le persone occupate nelle economie domestiche private i contributi vanno versati in ogni caso (v. opuscolo informativo 2.06 – *Lavoro domestico*). Sono eccettuati i giovani fino al 31 dicembre dell'anno successivo al compimento del 25° anno d'età, il cui salario non supera i 750 franchi per anno civile e per datore di lavoro. Questi assicurati possono tuttavia esigere il pagamento dei contributi.

Le persone remunerate da produttori di danza e di teatro, dalle orchestre, da produttori nell'ambito fonografico e audiovisivo, dalle radio, dalle televisioni e dalle scuole del settore artistico devono versare i contributi in ogni caso.

Contributi su pagamenti posticipati del salario

21 Cosa si intende per pagamento posticipato del salario?

Per pagamento posticipato del salario si intende il versamento effettuato non immediatamente dopo un determinato periodo di paga. Ciò avviene ad esempio nel caso di quote di utile, provvigioni, gratifiche, retribuzioni di consigli d'amministrazione e tantièmes.

22 Come viene accertato l'obbligo di contribuzione sui pagamenti posticipati?

Per accertare l'obbligo di contribuzione sui pagamenti posticipati è determinante il momento in cui è stato prestato il lavoro e non quello in cui viene versato il salario. Ciò significa che i contributi sono dovuti sui pagamenti posticipati se il salariato, nel momento in cui ha prestato il lavoro, era assicurato e soggetto all'obbligo di contribuzione.

Esempio: un giovane inizia un apprendistato il 1° aprile 2017 e compie 17 anni il 1° ottobre 2017. Dal 1° gennaio 2018 è quindi soggetto all'obbligo di contribuzione AVS. Nel mese di aprile 2018 riceve una gratifica per il primo anno d'apprendistato. Soltanto i 3/12 della gratifica (mesi da gennaio a marzo 2018) sono soggetti a contribuzione.

23 Qual è il momento determinante per il calcolo dei contributi?

Per calcolare i contributi sui pagamenti posticipati è determinante il momento in cui viene versato il salario e non quello in cui è stato prestato il lavoro. Ciò significa che il calcolo del contributo viene effettuato secondo i tassi, le franchigie e i limiti massimi vigenti al momento del versamento del salario.

24 In quali casi il datore di lavoro deve indicare separatamente i pagamenti posticipati?

Il datore di lavoro deve indicare separatamente nell'attestazione salariale i pagamenti posticipati se:

- il pagamento è stato effettuato a favore di una persona assicurata che nell'anno del versamento non si trova più alle sue dipendenze;
- le disposizioni sull'obbligo contributivo sono state modificate tra il momento in cui è stato prestato il lavoro e quello in cui viene versato il salario.

In questi casi il datore di lavoro deve indicare con esattezza, nella colonna «durata di contribuzione», a quali mesi il pagamento posticipato si riferisce, distinguendo gli anni civili. Solo così la cassa di compensazione è in grado di registrare correttamente il reddito della persona assicurata nel suo conto individuale, evitando in tal modo qualsiasi pregiudizio nel calcolo della rendita. Il datore di lavoro non deve indicare separatamente nel certificato di salario i pagamenti posticipati non menzionati in questo numero, ma può indicarli insieme ai salari versati per l'anno civile in corso.

Su richiesta scritta del salariato, la cassa di compensazione può trasferire la registrazione di un reddito da attività lucrativa dall'anno in cui esso è stato realizzato all'anno in cui è stata esercitata la relativa attività lucrativa. Affinché la registrazione venga modificata, il richiedente deve dimostrare che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un'attività lucrativa esercitata in un anno anteriore, per il quale i contributi versati non hanno raggiunto l'importo minimo. La richiesta può essere presentata fino all'insorgenza dell'evento assicurato.

Contributi sulle indennità di perdita di guadagno (IPG) e sulle indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare

25 I datori di lavoro devono pagare contributi sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e sulle indennità giornaliere?

Le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e le indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare sono parte integrante del salario determinante e dunque soggette a contribuzione.

Per l'assicurazione militare, il conteggio viene effettuato secondo le direttive di questa assicurazione.

Nel caso di lavoratori agricoli che prestano servizio militare, la cassa di compensazione rimborsa anche il contributo che il datore di lavoro versa sul loro stipendio secondo la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF, v. opuscolo informativo 6.09 – *Assegni familiari nell'agricoltura*).

26 I salariati possono esigere il versamento diretto delle indennità?

Versamenti diretti di indennità da parte della cassa di compensazione sono possibili solo in via eccezionale. Di norma occorre il consenso del datore di lavoro. Anche i versamenti diretti sono soggetti a contribuzione.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2017. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.01/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.

2.01-18/01-I